

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

COMPLIANCE

NEWSLETTER / GIUGNO-LUGLIO 2020



🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
🐦 [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

NORMATIVA

1.1.....	4
Recepita la Direttiva PIF e introdotti nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti	
1.2.....	4
Responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19: le novità del Decreto Liquidità	
1.3.....	5
Nuove disposizioni sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro	

PRASSI

2.1.....	6
La responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del COVID-19: le linee guida di Confindustria	
2.2.....	7
L'Autorità Nazionale Anticorruzione offre alcuni spunti per una modifica della disciplina del <i>pantouflage</i>	
2.3.....	7
Spagna: l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato spagnola pubblica la " <i>Guía de programas de cumplimiento en relación con la defensa de la competencia</i> "	
2.4.....	7
USA: pubblicato l'aggiornamento del " <i>Evaluation of Corporate Compliance Program</i> " del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti	

2.5.....	8
Pubblicata la "Relazione sull'attività svolta nel 2019" del Garante Privacy	

GIURISPRUDENZA

3.1.....	9
Garante Privacy: sanzione da 600.000 Euro per <i>data breach</i> ad un primario istituto bancario	
3.2.....	9
La Corte di Cassazione interviene sul sequestro preventivo nei confronti dell'ente per reati tributari	

NORMATIVA

1.1

Recepita la Direttiva PIF e introdotti nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti

Nella Gazzetta Ufficiale n. 177 dello scorso 15 luglio è stato pubblicato il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*", in recepimento della c.d. "*Direttiva PIF*".

Il testo del Decreto ha ampliato il catalogo dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

Tra gli interventi deve segnalarsi:

- l'introduzione tra le fattispecie previste dall'art. 24 dei delitti di frode nelle pubbliche forniture e di frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo;
- l'aggiunta nell'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 dei delitti di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio;
- l'aggiunta nell'art. 25-*quinqüesdecies* del comma 1-*bis*, con il quale è stata estesa la responsabilità amministrativa da reato dell'ente anche alle ipotesi di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione, ma esclusivamente nel caso in cui le stesse siano state "*commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*";
- l'aggiunta di un nuovo articolo nel catalogo dei reati presupposto rubricato "*Contrabbando*" (art. 25-*sexiesdecies*), con cui si estende la responsabilità dell'ente anche ai reati previsti dal Testo Unico Doganale.

Il Decreto ha, altresì, modificato alcune fattispecie criminose contenute nel catalogo dei reati presupposto, tra cui alcuni reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio.

1.2

Responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19: le novità del Decreto Liquidità

Lo scorso 6 giugno, il Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) è stato integrato in sede di conversione in legge con una norma dedicata alla responsabilità del datore di lavoro per il contagio da virus COVID-19, l'articolo 29-*bis* "*Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19*".

La norma prevede che "*Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici*

e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile" (i.e. l'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità dei lavoratori) tramite la concreta applicazione dei protocolli sottoscritti dalle parti sociali (e.g. il Protocollo 24 aprile 2020) e delle linee guida adottate dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni, "nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste". Qualora poi, i sopracitati provvedimenti non trovino applicazione, "rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

1.3

Nuove disposizioni sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Lo scorso 24 giugno è entrato in vigore il D. Lgs. n. 44/2020, in attuazione della Direttiva (UE) 2017/2398 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Tra le altre misure, il Decreto prevede che il medico competente possa segnalare al lavoratore la necessità di proseguire la sorveglianza sanitaria anche dopo che sia cessata l'esposizione alle sostanze nocive in esame per un periodo di tempo rimesso alla valutazione del medico stesso.

Il provvedimento ha anche integrato l'elenco delle sostanze pericolose, inserendovi undici nuovi agenti cancerogeni o mutageni e fissando nuovi valori limite di esposizione professionale.

PRASSI

2.1

La responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del COVID-19: le linee guida di Confindustria

Lo scorso 10 giugno Confindustria ha diffuso il *position paper* "La responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del COVID-19: prime indicazioni operative". Il contributo offre prime indicazioni operative riguardo all'adeguatezza dei Modelli organizzativi ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e al ruolo dell'Organismo di Vigilanza nel contesto dell'emergenza sanitaria.

Le linee guida individuano due profili di rischio attinenti alla responsabilità amministrativa degli enti nel contesto della pandemia: (i) rischi diretti, quali il rischio conseguente al contagio da COVID-19, riconducibile ai reati di lesioni personali colpose e omicidio colposo commessi in violazione delle norme antinfortunistiche di cui al Decreto; e (ii) rischi indiretti, derivanti dal fatto che l'emergenza sanitaria può rappresentare un'opportunità per la commissione di reati-presupposto (ad es. i reati contro la P.A. nella richiesta di accesso agli ammortizzatori sociali o i reati contro l'industria e il commercio in occasione dell'acquisto di mascherine e gel igienizzante).

Con riferimento ad entrambe le tipologie di rischi, Confindustria chiarisce che, essendo gli stessi riconducibili a reati contemplati dal Decreto, non si rende necessario aggiornare i Modelli già adottati, ad eccezione – limitatamente ai rischi diretti – di quelli che declinano i presidi e gli specifici controlli implementati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In tal caso, si dovrà valutare un eventuale aggiornamento, anche in forma di *addendum* al documento.

A prescindere dai rischi in esame, il *position paper* enuncia chiaramente che "l'esposizione dei lavoratori al rischio da contagio nei luoghi di lavoro determina, per il datore di lavoro, in attuazione (anche) dei presidi previsti nel Modello 231, l'obbligo di predisporre le adeguate misure che tutelino i lavoratori da tale rischio, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile".

Da ultimo, il contributo offre una riflessione sull'attività dell'Organismo di Vigilanza nel contesto emergenziale. In particolare, all'OdV è affidato il compito di operare "una rafforzata vigilanza sulla corretta ed efficace implementazione del Modello esistente, nonché delle misure attuate dal datore di lavoro in ottemperanza alle prescrizioni delle Autorità pubbliche [...], vigilanza che passa attraverso un adeguato e rafforzato sistema di flussi informativi".

2.2

L'Autorità Nazionale Anticorruzione offre alcuni spunti per una modifica della disciplina del *pantouflage*

Con l'atto di segnalazione n. 6/20020, approvato con delibera del 27 maggio e depositato il 5 giugno scorso, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha segnalato al legislatore alcune criticità attinenti all'applicazione della disciplina del *pantouflage* (c.d. "*incompatibilità successiva*") contenuta nel D.Lgs. n. 165/2001 ("*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*").

La disciplina in parola, nello specifico, preclude ai dipendenti pubblici la possibilità di svolgere attività lavorativa o professionale – nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro – in favore dei soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta da essi, evitando quindi che sfruttino la propria posizione all'interno della P.A. per ottenere un lavoro nel settore privato.

A tal riguardo, l'Autorità ha segnalato l'opportunità di estendere la portata della norma a tutti gli enti pubblici (anche a quelli che operano come soggetti privati) e agli enti di diritto privato in controllo pubblico.

2.3

Spagna: l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato spagnola pubblica la "*Guía de programas de cumplimiento en relación con la defensa de la competencia*"

Lo scorso 10 giugno, la *Comisión Nacional de Mercados y Valores*, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato spagnola ha pubblicato la "*Guía de programas de cumplimiento en relación con la defensa de la competencia*", finalizzata a fornire indicazioni circa la redazione e l'implementazione di efficaci Modelli a tutela della concorrenza.

La pubblicazione delle linee guida ha come obiettivo primario quello di supportare le società nell'adozione di Modelli *antitrust*, fornendo indicazioni circa i criteri principali che il Garante spagnolo considera rilevanti affinché il documento adottato possa definirsi efficace.

2.4

USA: pubblicato l'aggiornamento del "*Evaluation of Corporate Compliance Program*" del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti

Lo scorso 1 giugno, la *Criminal Division* del Dipartimento di Giustizia (DOJ) degli Stati Uniti ha pubblicato la versione aggiornata dello "*Evaluation of Corporate Compliance Program*", volto a individuare i criteri

da prendere in considerazione nella valutazione della conformità dei compliance programs adottati dalle società nella lotta alla corruzione.

2.5

Publicata la “*Relazione sull’attività svolta nel 2019*” del Garante Privacy

L’Autorità per la protezione dei dati personali lo scorso 23 giugno ha pubblicato la “*Relazione sull’attività svolta nel 2019*”, che fornisce una panoramica dell’attività svolta dall’*Authority* nel corso del 2019, soffermandosi anche sulle azioni intraprese nel contesto dell’emergenza da virus COVID-19.

GIURISPRUDENZA

3.1

Garante Privacy: sanzione da 600.000 Euro per *data breach* ad un primario istituto bancario

Lo scorso 10 giugno, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha comminato ad un istituto bancario di rilevanza internazionale una sanzione da 600.000 Euro in relazione ad una violazione di dati personali avvenuta tra il 2016 ed il 2017.

Nel 2017, infatti, la banca aveva comunicato all'Autorità di aver rilevato accessi abusivi ai dati personali di circa 762.000 clienti. Tali accessi abusivi erano stati effettuati in due distinti momenti, utilizzando le credenziali di accesso ad una piattaforma in uso alla banca proprie di alcuni dipendenti di un partner commerciale della banca stessa e avevano interessato diverse tipologie di dati personali (dati anagrafici e di contatto, ecc.).

Nel 2019, ad esito dell'attività istruttoria, il Garante aveva emanato un provvedimento con il quale aveva dichiarato illecito il trattamento di dati personali effettuato dalla banca per violazione delle misure minime di sicurezza previste dalla legge, riservandosi di quantificare eventuali sanzioni pecuniarie amministrative con autonomo procedimento.

Con l'Ordinanza in parola l'*Autorità* ha comminato alla banca una sanzione di 600.000 Euro (determinata sulla base della disciplina previgente al GDPR).

Nella determinazione dell'importo, il Garante ha tenuto conto del rilevante numero di interessati coinvolti e delle diverse misure adottate dalla banca al fine di incrementare la sicurezza dei propri sistemi informatici.

3.2

La Corte di Cassazione interviene sul sequestro preventivo nei confronti dell'ente per reati tributari

Con la sentenza n. 19113/2020, depositata lo scorso 24 giugno, la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sul tema delle misure cautelari a carico degli enti per reati fiscali.

Il caso in esame aveva ad oggetto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto a carico di una società per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui agli artt. 2 e 8, D. Lgs. n. 74/2000, commessi dal legale rappresentante della stessa.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da quest'ultimo, quale terzo interessato e avente diritto alla restituzione delle cose sequestrate, a causa di un vizio di natura processuale.

Il Giudice di legittimità, inoltre, ha colto l'occasione per ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui *"in tema di reati tributari, è consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto del reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica"*.

Di conseguenza, nell'ipotesi di commissione di un reato tributario da parte del legale rappresentante di una società a beneficio di quest'ultima, nel momento in cui il profitto del reato tributario sia rinvenibile nelle casse sociali esso è direttamente aggredibile e potrà essere sottoposto a sequestro; soltanto in caso di impossibilità a riscuotere le somme presso la società, potranno essere sottoposti a vincolo i beni personali dell'amministratore.

COMPLIANCE NEWSLETTER | GIUGNO - LUGLIO 2020

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 31 LUGLIO 2020.

LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRATA LE PRINCIPALI NOVITÀ E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM